

BANDO E.R.S.: GUIDA PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE 1

Deve essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare, presso il Comune di residenza o presso il Comune sede di lavoro.

Lettera a) – contrassegnare una sola casella

- Tutti i richiedenti devono allegare alla domanda una copia del documento di identità come previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- I cittadini di paesi non aderenti all'Unione Europea ed i rifugiati devono allegare, oltre al documento di identità, una copia del documento di soggiorno.
- I cittadini di paesi non aderenti all'Unione Europea che non detengono il permesso CE di lungo periodo devono allegare anche una copia della certificazione di lavoro in Italia sotto forma di: copia del contratto di lavoro per i lavoratori dipendenti o copia dell'attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori autonomi.

Lettera b) - contrassegnare una sola casella

Chi presenta istanza presso il Comune sede di lavoro deve allegare la certificazione di lavoro nel territorio comunale da almeno cinque anni consecutivi sotto forma di: copia del contratto di lavoro per i lavoratori dipendenti o copia dell'attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori autonomi.

Ai fini della valutazione del requisito relativo all'attività lavorativa, si considera:

- stabile ed esclusiva: se l'attività lavorativa viene svolta interamente nel territorio comunale da almeno cinque anni consecutivi;
- principale: se l'attività lavorativa viene svolta, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, da almeno cinque anni consecutivi nel territorio comunale e per almeno il 60% della retribuzione o del tempo di lavoro.

I requisiti di questa sezione devono essere posseduti solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio, non sono necessari per gli altri componenti del nucleo familiare.

SEZIONE 2

Lettera a) riportare il proprio stato civile come risulta all'Anagrafe del Comune di residenza

Lettera b) da compilare solo se il richiedente è disabile, altrimenti lasciare in bianco.

Lettera c) il richiedente deve indicare il valore ISEE, certificato dall'INPS per il nucleo familiare corrispondente a quello compilato nella successiva sezione 3. Non sono ammesse difformità tra la certificazione INPS e quella sulla domanda.

Lettera d) i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea, con eccezione dei rifugiati e di coloro che sono in protezione sussidiaria, devono presentare come allegato la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale ai sensi dell'art.2 del DPR 31 agosto 1999, n.286.

È ammessa l'omissione della documentazione fiscale solo per i cittadini di Paesi terzi se convenzioni internazionali con tale Paese dispongano diversamente o se risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari.

SEZIONE 3

Compilare un riquadro per ogni componente del nucleo familiare, non ripetere i dati del richiedente già scritti nell'istestazione.

- Scrivere i dati anagrafici richiesti e, per i nati all'estero, riportare lo Stato in cui è nato il componente ed EE come provincia.
- Il "Codice Fiscale" deve essere quello italiano. È normalmente reperibile nel documento di identità o in quello di soggiorno.

- Nello spazio “Parentela” indicare il rapporto di parentela che ha il componente rispetto al richiedente (es. figlio, genitore, coniuge, convivente ...).
- “Percentuale di invalidità” e “indennità di accompagnamento o certificazione di gravità” vanno compilati solo per i soggetti disabili. Se sono presenti disabili i certificati di invalidità vanno allegati alla domanda, per gli adulti il diritto all’indennità è indicato nel certificato stesso, mentre i minori possono avere una seconda certificazione che attesta una situazione di gravità; in questo caso, contrassegnare la casella e allegare anche il secondo certificato.
- La casella “a carico del richiedente” va contrassegnata se il componente risulta fiscalmente a carico del richiedente. Questa informazione è di particolare importanza per i figli minori.

SEZIONE 4

Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare, pertanto la prima dichiarazione afferma che i componenti della famiglia non ne hanno presentate altre in alcun Comune umbro.

L’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale è incompatibile con gli altri contributi pubblici per l’acquisto dell’abitazione, la seconda dichiarazione afferma che nessun familiare ne ha percepiti.

SEZIONE 5

Le due dichiarazioni citano direttamente le disposizioni dell’art. 20, comma 2, lettera c) e dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 (e ss.mm.ii.).

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in essi citati:

- **Art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale:**
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis (...) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quadecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-querter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- **Art. 380 del codice di procedura penale:**
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
 - a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
 - a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale;
 - b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
 - c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
 - d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-querter, 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;
 - d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
 - d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;
 - d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-querter, primo e secondo comma, del codice penale;
 - e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
 - e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
 - f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;
 - f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
 - g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
 - h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
 - i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
 - l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
 - l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice

penale;

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento alla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale;

m-quinqües) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

((3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis)).

• **articolo 73, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo (Ndr: produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope) che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Di seguito si riporta la descrizione sommaria dei reati previsti dai titoli e articoli dei Codici penale e di navigazione citati negli estratti di cui sopra:

- associazione a delinquere finalizzata a: immigrazione clandestina, contraffazione di marchi, importazione di prodotti contraffatti, riduzione in schiavitù, tratta di persone, compravendita di schiavi, associazione mafiosa italiana o straniera, scambio elettorale, traffico di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione.
- violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario; devastazione e saccheggio; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; violenza sessuale di gruppo; atti sessuali con minorenni; rapina; estorsione; ricettazione; violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento; maltrattamento di familiari e conviventi; atti persecutori; possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; omicidio stradale; resistenza o violenza contro una nave da guerra; traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in caso di lieve entità; sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni, alle forze armate, alla Nazione, alla bandiera o altro emblema dello stato; delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico o contro il patrimonio; partecipazione, esercizio o favoreggiamento del gioco d'azzardo; fabbricazione, traffico, detenzione e porto abusivo di armi.

SEZIONE 6

Requisito necessario per l'ammissione della domanda.

SEZIONE 7

La data di riferimento per la formazione delle coppie è la seguente:

- per le coppie coniugate: la data di matrimonio come risulta nei registri d'anagrafe comunale.
- per le coppie conviventi: la data di richiesta all'anagrafe comunale di iscrizione nel medesimo stato di famiglia.

SEZIONE 8

L'articolo 20 bis, comma 1, lettera a), della Legge regionale 28 novembre 2003, n 23, (e ss.mm.ii.) riporta quanto segue:

1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:

- a) *non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);*

L'articolo 4, comma 1, del Regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 5, precisa quanto descritto dall'articolo di Legge di cui sopra:

1. *Ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'articolo 20 bis comma 1, lett. a), l'inagibilità dell'alloggio deve essere comprovata con idoneo provvedimento dell'Autorità competente e la sottoposizione a procedura di pignoramento deve essere comprovata tramite produzione della copia dell'avvenuta iscrizione del provvedimento di pignoramento, ai sensi dell'articolo 557 del codice di procedura civile.*

Qualora si abbiano diritti su alloggi o loro quote parte che non siano inutilizzabili per i motivi descritti precedentemente, il comma 5 del medesimo articolo di Regolamento di cui sopra stabilisce inoltre:

5. Il requisito di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003, non sussiste qualora il nucleo familiare richiedente abbia:
- la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su uno o più alloggi o quote parti di essi, il cui valore complessivo, in misura di rendita catastale, superi quello di un alloggio di categoria A/3, classe 3, vani da tre a cinque, sito nel Comune ove è presentata la domanda di assegnazione.

Se anche queste condizioni sono rispettate, l'ultima verifica riguarda l'adeguatezza ad ospitare la famiglia definita nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo del Regolamento regionale:

2. La valutazione dell'adeguatezza dell'immobile alle esigenze del nucleo familiare è effettuata tenuto conto dei seguenti parametri:
- Superficie utile minima (Su) Fino a 45,00 mq - n. camere max 1 - n. componenti Max 2
 - Superficie utile minima (Su) 45,01<Su<65,00 - n. camere max 2 - n. componenti Max 3
 - Superficie utile minima (Su) 65,01<Su<80,00 - n. camere max 2/3 - n. componenti Max 4
 - Superficie utile minima (Su) 80,01<Su<95,00 - n. camere max 3 - n. componenti Max 5
 - Superficie utile minima (Su) >95,01 - n. camere max >4 - n. componenti >6.
3. La capacità alloggiativa delle stanze, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, deve soddisfare i seguenti ulteriori criteri:
- alloggio con una camera da letto: può accogliere una persona oppure una coppia formata da coniugi o conviventi;
 - alloggio con due camere da letto: può accogliere due persone che possono essere un adulto con un figlio/a ovvero due persone adulte non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) ovvero tre persone se la superficie è inferiore a mq 65 utili ovvero 4 persone se la superficie è superiore a mq 65 utili;
 - alloggio con tre camere da letto: può accogliere quattro persone se la superficie è superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone se la superficie è superiore ad 80 mq.
4. Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di cui al comma 2 e della capacità alloggiativa delle stanze di cui al comma 3 non è computata la presenza nel nucleo familiare di un solo figlio minore fino al compimento del quarto anno di età.

Dove, per superficie utile si intende: la superficie dell'alloggio conteggiando anche i ripostigli e tutti gli arredi fissi (es. sanitari docce, vasche da bagno, caminetti, piani cucina in muratura, armadi a muro...) ma al netto di tutte le murature interne ed esterne e delle soglie di porte e finestre.

Non vanno invece considerate nella superficie utile:

- le aree scoperte come giardini, terrazze e balconi (comprese le verande o serre solari dedicate);
- le superfici a destinazione diversa dalla residenza quali portici, garage, locali tecnici dedicati degli impianti;
- le eventuali scale interne presenti nell'alloggio;
- le soffitte e le cantine.

In conclusione si possiede il requisito previsto dalla Legge regionale in uno dei seguenti casi o loro combinazioni:

- il nucleo familiare non ha diritti su alcun alloggio;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti sono stati ufficialmente dichiarati inagibili;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti sono oggetto di pignoramento esecutivo depositato e iscritto a ruolo;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti sono stati assegnati dal Giudice ai coniugi separati o divorziati o, se il procedimento di scioglimento del matrimonio è ancora in corso, indisponibili in attesa della decisione del Giudice;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti non appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; hanno una rendita catastale complessiva inferiore a quella di un alloggio di categoria A/3, classe 3, vani da tre a cinque, situato nel Comune dove si presenta la domanda e sono tutti inadeguati ad accogliere il nucleo familiare secondo i criteri di dimensioni e capacità alloggiativa descritti nel Regolamento regionale.

SEZIONE 9

Contrassegnare la casella corrispondente alla condizione posseduta. Si considera medesimo nucleo familiare qualora sia presente nelle precedenti graduatorie il medesimo richiedente e, se coniugato o convivente, il medesimo coniuge o convivente.

La dichiarazione di presenza in precedenti graduatorie può essere fatta solo se:

- il/i bando/i precedente era stato emanato dal medesimo Comune dove si ripresenta la domanda.
- la domanda era stata ammessa con un minimo di otto punti, ma non ha raggiunto l'assegnazione dell'alloggio.

SEZIONE 10

Fornire tutti i dati richiesti per identificare correttamente l'alloggio in cui è attualmente domiciliato il nucleo familiare per consentire le verifiche necessarie alla determinazione della sua capacità alloggiativa.

SEZIONE 11

Contrassegnare la casella se l'abitazione è impropria. Come riferimento si può usare la categoria catastale che definisce la destinazione d'uso dell'immobile.

SEZIONE 12

Contrassegnare la casella se un ente di assistenza ha temporaneamente fornito l'alloggio attualmente occupato.

SEZIONE 13

Contrassegnare le caselle corrispondenti alle parti dell'immobile elencate che si considerano essere in cattivo stato di conservazione.

SEZIONE 14

Contrassegnare la casella se nel nucleo familiare sono presenti disabili e l'alloggio ha barriere architettoniche che gli rendano difficile fruire dell'abitazione.

SEZIONE 15

Contrassegnare la casella se le autorità competenti hanno emesso un'ordinanza di sgombero, o analogo provvedimento, che costringe gli abitanti a rilasciare l'alloggio per motivi di sicurezza o pubblica utilità.

SEZIONE 16

Se è stato emesso un provvedimento di sfratto esecutivo sull'alloggio attualmente occupato non per inadempimento contrattuale, in funzione della data di esecuzione contrassegnare:

- la prima casella se la scadenza è entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
- la seconda casella se la scadenza cade più di sei mesi dopo la data di pubblicazione del bando di concorso.

SEZIONE 17

Se attualmente si abita un alloggio di servizio fornito dall'ente o azienda di cui si è dipendenti e lo si debba rilasciare a causa di cessazione del contratto di lavoro non volontaria, o trasferimento in altra sede, in funzione della data di scadenza contrassegnare:

- la prima casella se il rilascio va effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
- la seconda casella se il rilascio va effettuato più di sei mesi dopo la data di pubblicazione del bando di concorso.

Indirizzi per comunicazioni:

Se si desidera ricevere le comunicazioni ufficiali in merito alla procedura concorsuale a un indirizzo diverso da quello di residenza, compilare la prima parte di questa sezione. Fornire comunque, se disponibili, i recapiti telefonici e di posta elettronica.

Allegati:

Vanno sempre allegati alla domanda i seguenti documenti già prestampati sul modulo:

- copia di un documento d'identità del richiedente;
- copia dell'informativa sulla privacy predisposta dal Comune che emana il bando di concorso;
- copia del modulo di attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dall'art. 31, comma 2 della L.r. 23/2003 predisposto dal Comune che emana il bando.

Qualora ricorrano le condizioni può essere necessario allegare ulteriore documentazione:

- Se il richiedente non è cittadino di un paese UE: copia del documento di soggiorno.
- Se il richiedente non è cittadino UE ed è privo del permesso CE di lungo periodo: copia della documentazione dell'attività lavorativa in Umbria (vedere le indicazioni fornite per la Sezione 1).
- Se si presenta domanda nel comune sede di lavoro: documentazione a dimostrazione dell'attività lavorativa svolta nel territorio comunale. (vedere le indicazioni fornite per la Sezione 2).
- Per ogni disabile presente nel nucleo familiare: copia della certificazione rilasciata dalla commissione di prima istanza, nonché eventuale certificazione aggiuntiva di gravità per i minori.
- Se si ha la residenza fiscale all'estero: documentazione reddituale e patrimoniale dello Stato in cui si ha la residenza fiscale, a meno che si sia rifugiati o in protezione sussidiaria.